I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3158/73 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 1973

che modifica i regolamenti nn. 134/67/CEE e 137/67/CEE relativi ai prezzi limite e al sistema detto « prodotti pilota e prodotti derivati » nel settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1652/73 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, dato lo sviluppo degli scambi di carni suine disossate, è opportuno introdurre una suddivisione specifica per tali carni disossate e congelate ; che è pertanto necessario adattare l'articolo 1 del regolamento n. 134/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite per i suini macellati [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/73 [4], nonché gli allegati del regolamento n. 137/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che stabilisce le norme generali relative al sistema detto « prodotti pilota e prodotti derivati » che consente la fissazione di importi supplementari nel settore delle carni suine [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/73 ;

considerando che la nomenclatura tariffaria di cui al regolamento n. 121/67/CEE figura nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'elenco dei prodotti di cui alla voce 02.01 della tariffa doganale comune contenuto nell'allegato II, lettera b), del regolamento n. 137/67/CEE è sostituito dal seguente :

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
(2) GU n. L 166 del 23. 6. 1973, pag. 1.
(3) GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2367/67.
(4) GU n. L 28 del 1°. 2. 1973, pag. 3.
(5) GU n. 122 del 22. 6. 1967, pag. 2395/67.

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali di cui ai nn. da 01.01 a 01.04 inclusi, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : III. della specie suina : a) domestica : 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 2. Prosciutti, anche in parti, non disossati 3. Spalle, anche in parti, non disossate 4. Lombate, anche in parti, non disossate 5. Pancette (ventresche), anche in parti 6. altre : aa) disossate e congelate bb) non nominate B. Frattaglie : II. altre : a) della specie suina domestica : 1. Teste, anche in parti ; gole 2. Zampe ; code 3. Rognoni 4. Fegati 5. Cuori ; lingue ; polmoni 6. Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme 7. altre

Articolo 2

L'elenco dei prodotti di cui alla voce 02.01 della tariffa doganale comune contenuto nell'articolo 1 del regolamento n. 134/67/CEE e per i quali sono fissati prezzi limite è sostituito dal seguente :

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali di cui ai nn. da 01.01 a 01.04 inclusi, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : III. della specie suina : a) domestica : 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 2. Prosciutti, anche in parti, non disossati 3. Spalle, anche in parti, non disossate 4. Lombate, anche in parti, non disossate 5. Pancette (ventresche), anche in parti 6. altre : aa) disossate e congelate

Articolo 3

Nell'allegato I del regolamento n. 137/67/CEE, il testo a fronte della sottovoce 02.01 A III a) 6 è sostituito dal seguente :

« 6. altre :

bb) non nominate ».

Articolo 4

La tariffa doganale comune è modifica in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ib FREDERIKSEN

ALLEGATO

La sottovoce 02.01 A III a) della tariffa doganale comune è modificata come segue :

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali di cui ai nn. da 01.01 a 01.04 inclusi, fresche, refrigerate o congelate :		
	A. Carni :		
	III. della specie suina :		
	a) domestica :		
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	20 (P)	—
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	20 (P)	—
	3. Spalle, anche in parti, non disossate	20 (P)	—
	4. Lombate, anche in parti, non disossate	20 (P)	—
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	20 (P)	—
	6. altre :		
	aa) disossate e congelate	20 (P)	—
	bb) non nominate	20 (P)	—